

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1119

Disposizioni concernenti il Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

02/06/2024 - 06:51

Indice

1. DDL S. 1119 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1119	4

1. DDL S. 1119 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1119

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1119

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **GASPARRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 2024

Disposizioni concernenti il Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Onorevoli Senatori. - La normativa ambientale e costitutiva dei parchi nazionali e regionali, ed in particolare quella del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, istituito con la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante « Legge quadro sulle aree protette », e regolato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 agosto 1995, appare assolutamente obsoleta e non più corrispondente alle reali esigenze ambientali e territoriali.

Appaiono evidenti, dopo quasi trent'anni dall'entrata in vigore dei succitati provvedimenti, le discrepanze normative e attuative degli stessi. Alle gravi limitazioni dei diritti degli abitanti non hanno mai corrisposto quelle compensazioni o incentivazioni previste dall'articolo 7 della citata legge n. 394 del 1991 e le popolazioni residenti hanno dovuto subire non solo i gravami istitutivi, ma anche e ancor più i gravami burocratici conseguenti alla farraginosità della norma. Basti pensare al divieto assoluto di recinzione di un campo coltivato o di un allevamento, recinzione che potrebbe essere rilasciata dopo una moltitudine di costosi e lunghissimi adempimenti a carico dell'agricoltore o allevatore che nel frattempo ha avuto i propri campi distrutti da mandrie di cinghiali ovvero i propri animali sbranati da branchi di lupi.

Risultano altresì evidenti i difetti della normativa ultraventennale che ha voluto, all'epoca, sottrarre i poteri agli enti locali competenti, spogliandoli di qualsivoglia potere in materia per addensarli tutti nella gestione dell'Ente parco, tant'è che addirittura i quattro componenti del consiglio direttivo di quest'ultimo, designati dalla comunità del parco e quindi dagli enti locali inseriti nel parco, « non hanno diritto di voto ».

È bene evidenziare che sempre più, rispetto alla citata legge n. 394 del 1991, la gestione del parco e conseguentemente la normativa ad esso riferita si è distanziata dalle volontà delle popolazioni locali. A tal proposito il presente disegno di legge - che ripropone il testo del disegno di legge presentato nella XVII Legislatura, atto Senato n. 2127, il cui esame non ebbe mai inizio - è volto a prevedere che tutte le iniziative « commerciali » vengano divulgate all'esterno solo dopo aver esperito il diritto di prelazione, attraverso gli enti locali competenti, per le popolazioni residenti.

Anche per quanto riguarda regolamenti, statuto e perimetrazioni, la legge in vigore e le norme consuetudinarie ignorano completamente gli enti locali dando un potere assoluto al consiglio direttivo, aumentando ancor più il divario tra una gestione nazionale, scevra della conoscenza delle problematiche locali, e le popolazioni residenti.

A tal scopo il presente disegno di legge prevede che le proposte di modifica del regolamento che siano sottoscritte da una percentuale non inferiore al 51 per cento della popolazione residente diventino norma di regolamento del parco se non rigettate entro novanta giorni dall'Ente parco.

Anche per quanto riguarda i confini, gli enti locali competenti potranno proporre osservazioni per modificarli; a tali osservazioni dovrà essere data risposta, da parte dell'Ente parco, entro sessanta giorni.

Alla luce di quanto sopra riportato, il presente disegno di legge è volto a sanare le varie lacune evidenziate tramite l'introduzione di modifiche normative correttive.

A detto proposito il presente disegno di legge si compone di sei articoli.

L'articolo 1 reca le finalità della legge che è volta a rimodulare i principi per la gestione dell'area naturale protetta del parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, al fine di meglio garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese, nel rispetto delle popolazioni residenti, delle loro attività agricole e artigianali, dei loro usi, costumi e consuetudini, anche alla luce delle modificazioni socio-ambientali intervenute dalla data dell'istituzione dello stesso. L'articolo 2 reca integrazioni al regolamento del parco mentre l'articolo 3 riguarda la perimetrazione e i confini del medesimo.

L'articolo 4 reca le modifiche normative sopradescritte agli articoli 9, 11, 12 e 16, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, mentre l'articolo 5 reca modifiche agli articoli 3, 6, 7, 8, dell'allegato A al citato decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995.

Infine l'articolo 6 reca l'invarianza degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e l'articolo 7 l'entrata in vigore che avviene il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e ambito della legge)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, rimodula i principi per la gestione dell'area naturale protetta del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 agosto 1995, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, riconosciuto come patrimonio dell'Unesco e il cui paesaggio rappresenta l'interazione fra l'uomo e il suo ambiente naturale, al fine di meglio garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese, nel rispetto delle popolazioni residenti, delle loro attività agricole e artigianali, delle loro consuetudini e dei loro usi e costumi, anche alla luce delle modificazioni socio-ambientali intervenute dalla data dell'istituzione dello stesso.

Art. 2.

(Integrazioni al regolamento del parco)

1. Per il Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni il regolamento del parco è adottato dall'Ente parco sentite preventivamente, pena la nullità dell'atto, le province, le comunità montane e le associazioni dei comuni sulle cui aree si sviluppa il parco stesso.
2. Il regolamento di cui al comma 1 ha validità quinquennale.
3. Gli enti locali ricadenti nell'area del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni possono presentare richiesta di modifica del regolamento del parco, con proposta sottoscritta da una percentuale non inferiore al 51 per cento della popolazione residente.
4. L'Ente parco, entro novanta giorni dalla proposta di modifica di cui al comma 3, ne delibera l'accettazione o la reiezione motivata. In caso di mancata deliberazione si applica il silenzio assenso e la proposta è approvata.

Art. 3.

(Perimetrazione e confini del parco)

1. Le perimetrazioni e i confini del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni sono obbligatoriamente sottoposti a verifiche periodiche ogni dieci anni.
2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata attraverso deliberazione dell'Ente parco, pubblicata negli albi di tutti gli enti locali ricadenti nell'area del parco stesso.
3. Gli enti locali di cui al comma 2 deliberano il mantenimento o la modifica della perimetrazione e dei confini, con osservazioni motivate, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della verifica dell'Ente

parco.

4. Entro sessanta giorni dallo scadere del termine di cui al comma 3, l'Ente parco delibera, con analitiche motivazioni, le perimetrazioni e i confini del parco e invia la deliberazione alla regione Campania e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per la definitiva approvazione.

5. Ai sensi del presente articolo, la nuova perimetrazione e i confini del parco entrano in vigore entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394)

1. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) quattro su designazione della Comunità del parco, di cui uno partecipante di diritto alla Giunta esecutiva »;

b) all'articolo 11:

1) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Le popolazioni residenti hanno assoluto diritto di prelazione per le suddette attività, anche per quanto concerne prelievi e abbattimenti di selvaggina; l'Ente parco comunica, preventivamente e perentoriamente, agli enti locali competenti le attività programmate; questi ultimi possono vantare diritto di prelazione attraverso proprio personale e associazioni territoriali riconosciute, nel rispetto della normativa nazionale ed europea vigente »;

2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Le attività cinofile e tradizionali con qualsiasi razza canina nel rispetto delle diversità bioculturali delle popolazioni locali non costituiscono nocimento della flora e della fauna selvatica e possono essere previste dal regolamento dell'ente Parco »;

c) all'articolo 12, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Per l'Ente parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, il piano per il parco è predisposto, entro sei mesi dall'insediamento dei suoi organi successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in base ai criteri e alle finalità della presente legge. Ai fini della partecipazione della Comunità del parco alla predisposizione del piano, il Consiglio direttivo definisce il piano e lo invia alla Comunità del parco che esprime su di esso un parere preventivo, obbligatorio e vincolante, purché non contrario alla normativa vigente. Il piano del parco ha validità quinquennale e decade al decadere del Consiglio direttivo »;

d) all'articolo 16, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

« g) i proventi delle attività commerciali e promozionali, con l'obbligo dell'utilizzazione per il finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali nelle aree del parco ».

Art. 5.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995)

1. All'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 agosto 1995, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

« l) la costruzione, nelle zone agricole, di recinzioni fisse attraverso apposizione di cordoli di cemento o similari mentre sono sempre consentite le recinzioni di protezione per le colture e per le attività zootecniche, in legno, rete metallica, filo spinato, cordoni elettrificati e altri materiali ecocompatibili, previa comunicazione all'Ente parco e al comune »;

b) all'articolo 6, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Limitatamente a quanto previsto dalle lettere d) e h) del comma 1, l'avvio dei relativi interventi è comunicato con denuncia di inizio attività (DIA) o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) dal proprietario al comune competente e all'Ente parco che possono, entro trenta giorni, decretare la

reiezione motivata dell'istanza. In caso di discordanza tra gli enti, gli stessi convocano, entro trenta giorni, una Conferenza di servizi, con il compito di motivare il diniego o l'accoglimento. Trascorsi i termini di cui al periodo precedente i progetti si intendono accolti »;

c) all'articolo 7, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *I-bis*. Limitatamente a quanto previsto dalla lettera i) del comma 1, l'avvio dei relativi interventi è comunicato con DIA o SCIA dal proprietario al comune competente e all'Ente parco che possono, entro trenta giorni, decretare la reiezione motivata dell'istanza. In caso di discordanza tra gli enti, gli stessi convocano, entro trenta giorni una Conferenza di servizi, con il compito di motivare il diniego o l'accoglimento. Trascorsi i termini di cui al periodo precedente i progetti si intendono accolti »;

d) l'articolo 8 è abrogato.

Art. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.